



COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

Via Giuseppina, 79 – Tel. 0375 96141 Fax. 0375 96162

COD.FISC.-P.IVA: 00304660194

Prot. 1807

Cingia de' Botti, li' 24.07.2020

ORDINANZA N.12 DEL 24.07.2020

OGGETTO: Divieto di transito per mezzi agricoli ed autocarri con massa superiore a 3,5 tonnellate, nei centri abitati di Cingia de' Botti e Pieve Gurata. Accesso in deroga.

IL SINDACO

PREMESSO che si rende necessario regolamentare la circolazione dei così detti mezzi pesanti diretti ai cantieri, nelle attività produttive, ubicati in strade laddove, in virtù di precedenti provvedimenti, la circolazione risulti vietata o comunque limitata e non siano previste eccezioni, sempre che non vi siano vincoli di tipo strutturale;

VISTI:

- L'art. 1, comma 1 e 2, del codice della strada, in cui è stabilito che nella circolazione stradale, la sicurezza delle persone rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo stato;
- gli artt. 5, 6 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada attribuisce all'Ente proprietario della strada il potere di "stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade", nonché di accordare, con Ordinanza Sindacale, "per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele";

ATTESO che il compito dell'Amministrazione comunale in quanto ente proprietario delle strade è quello di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, migliorare il livello della vita dei cittadini attraverso una razionale utilizzazione del territorio;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, adottare i più idonei provvedimenti di viabilità atti a regolamentare, in via generale, l'accesso ai così detti mezzi pesanti all'interno del centro abitato di Cingia de' Botti e Pieve Gurata, salvaguardando l'incolumità pubblica, come strumento d'intervento per la moderazione del traffico nella viabilità urbana, necessario al fine di tutelare le utenze stradali deboli e con l'obiettivo di privilegiare le funzioni propriamente urbane della viabilità del quartiere (residenziali, commerciali, ricreative, scolastiche, ecc.) facendole prevalere sulle esigenze del traffico motorizzato riducendo contestualmente il numero degli



COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

Via Giuseppina, 79 – Tel. 0375 96141 Fax. 0375 96162

COD.FISC.-P.IVA: 00304660194

incidenti e la fase di accelerazione, con conseguente diminuzione del consumo di carburante, di emissioni inquinanti (monossido di carbonio, ossido di azoto, polveri sottili), nonché la rumorosità.

PRESO ATTO delle esigenze del traffico e le caratteristiche strutturali delle strade e piazze interessate;

RITENUTO OPPORTUNO che per l'applicazione di quanto sopraesposto sia necessario adottare specifici provvedimenti atti a migliorare la disciplina della circolazione, introducendo il **divieto di transito per i mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate nel tratto compreso tra l'incrocio di Via Pieve Gurata con la SP 87 sino all'incrocio di Via Giuseppina con la SP 87**, con l'apposizione di idonea segnaletica a norma del Vigente Codice della Strada DL.gs 285 del 30/04/1992 e successive modifiche nei vari accessi al centro abitato di Cingia Dé Botti e Pieve Gurata;

RITENUTO OPPORTUNO che per l'applicazione di quanto sopraesposto sia necessario adottare specifici provvedimenti atti a migliorare la disciplina della circolazione, introducendo il **divieto di transito per i mezzi agricoli nel tratto di Via Giuseppina, compreso tra Via G. Marconi e Via Caselle**, con l'apposizione di idonea segnaletica a norma del Vigente Codice della Strada DL.gs 285 del 30/04/1992 e successive modifiche nei vari accessi al centro abitato di Cingia Dé Botti;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

ORDINA E DISPONE

Con decorrenza immediata:

1. **Il divieto di transito per i mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate nel tratto compreso tra l'incrocio di Via Pieve Gurata con la SP 87 sino all'incrocio di Via Giuseppina con la SP 87;**
2. **Il divieto di transito per i mezzi agricoli nel tratto di Via Giuseppina, compreso tra Via G. Marconi e Via Caselle;**
3. La deroga potrà essere concessa solamente ai veicoli che, in base alla documentazione di accompagnamento delle merci, dimostrino di avere origine o destinazione nell'ambito delle strade ove sono applicate le limitazioni, e che debbono eseguire operazioni di carico o scarico ed i veicoli ad uso dei residenti che abbiano disponibilità di aree idonee allo stazionamento dei veicoli di cui dispongono, nonché sono esclusi dal divieto i mezzi di emergenza e soccorso, dei Vigili del Fuoco, Forze Armate, Polizia, Protezione Civile, delle aziende che eseguono servizi di pubblica necessità ed utilità, della raccolta dei rifiuti;



COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

Via Giuseppina, 79 – Tel. 0375 96141 Fax. 0375 96162

COD.FISC.-P.IVA: 00304660194

4. L'installazione d'idonea segnaletica atta a regolare la viabilità ed informare la popolazione;
5. Che la Polizia Locale e coloro i quali sono preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incaricati del controllo per l'osservanza della presente ordinanza;
6. **La presente ordinanza integra e sostituisce la precedente, pubblicata il 06/11/2017 n. 8;**
7. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line Comunale per la durata di 15 giorni.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Brescia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Il presente provvedimento è da ritenersi valido sino alla sua revoca.

IL SINDACO: FABIO ROSSI

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 del d.lgs. 39/1993